



Libretti di Deposito a Risparmio Liberi offerti ai consumatori

Libretto di Deposito a Risparmio Libero

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Via Vittorio Veneto, 119 – 00187 Roma

Telefono: +39 060. 060

Sito internet: www.bnl.it

Contatti: <http://www.bnl.it/wps/portal/bnlpublic/Footer/Contatti/Area-Clienti>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

CHE COS'E' IL LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO

Si tratta di operazione mediante la quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituire a richiesta del cliente (deposito libero). La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del Libretto di Risparmio (nominativo o al portatore), sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul Libretto, firmate dall'impiegato della Banca addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra Banca e depositante. Se il Libretto è al portatore, il relativo saldo non può essere superiore a 999,99 euro.

Il Libretto di Deposito a Risparmio è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o in parte, il saldo disponibile. [Per questa ragione la Banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro. La garanzia non opera tuttavia per i libretti al portatore].

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto del Libretto, ma sono anche ridotti al minimo se il depositante osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

CONDIZIONI ECONOMICHE

	LIBRETTO NOMINATIVO	LIBRETTO AL PORTATORE
Tasso annuo nominale non inferiore a (1)	0,010%	0,010%
Periodicità capitalizzazione interessi	annuale	annuale
Valuta sui versamenti	Contanti data dell'operazione	Contanti data dell'operazione
Valuta sui prelevamenti	Data dell'operazione	Data dell'operazione
Modalità di calcolo	Anno civile (365/366 negli anni bisestili)	Anno civile (365/366 negli anni bisestili)
Costo del libretto (stampato)	€ 2,58	€ 2,58
Imposta di bollo annuale	Onere relativo all'imposta di bollo secondo le disposizioni legislative vigenti.	Onere relativo all'imposta di bollo secondo le disposizioni legislative vigenti.
Diritto fisso per ogni liquidazione periodica di interessi (2)	€ 12,50	€ 12,50
Diritto a titolo di rimborso spese per rilascio di copia di documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nei dieci anni passati	Minimo per documento € 10,33 massimo € 154,94	Minimo per documento € 10,33 massimo € 154,94
Invio dei Documenti di Trasparenza	€ 0,00	€ 0,00
Invio Rendiconto	€ 0,00	€ 0,00

NOTE RELATIVE ALLA SEZIONE

1) Ritenuta fiscale "pro tempore" vigente ai sensi della L. 148/11. E' possibile che alcuni rapporti, previi accordi con la clientela depositante, possano essere infruttiferi di interessi.

2) Si applica solo in caso di liquidazione periodica di interessi creditori superiori a euro 51,65

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del Libretto.

Reclami e procedure di composizione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente può presentare reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, Via Vittorio Veneto 119, 00187 Roma, indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

- attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;
- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;



- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.
- In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:
- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);
 - esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Ai sensi della normativa vigente, per la grave inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 - emanato in attuazione della Direttiva CE 2007/64 in materia di servizi di pagamento e delle relative misure di attuazione - sono previste sanzioni nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, incluso, in caso di reiterazione delle violazioni, la sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento. Sono previste, inoltre, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, oltre che nei confronti dei dipendenti del prestatore di servizi di pagamento o di coloro che operano nell'organizzazione di quest'ultimo, anche sulla base di rapporti diversi dal lavoro subordinato.

LEGENDA	
Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Valute sui prelievi	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano a decorrere gli interessi.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano a decorrere gli interessi.